

Codice A1419A

D.D. 16 dicembre 2021, n. 2091

Legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. n. 7/2018 - art. 12. Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 5-416 del 24/10/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L di Alessandria per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa complessivo pari ad euro 60.000,00 sul capitolo 112042 de



ATTO DD 2091/A1419A/2021

DEL 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: legge n. 184/1983 e successive modificazioni. L.R. n. 7/2018 - art. 12. Adempimenti connessi alla D.G.R. n. 5-416 del 24/10/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L di Alessandria per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali per gli anni 2022-2023. Impegno di spesa complessivo pari ad euro 60.000,00 sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2022-2023 a favore di A.S.L di Alessandria (codice beneficiario n. 139934).

premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018, esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2-1135 del 17/03/2020 che conferisce l'incarico di vice Direttore della direzione A1400A "Sanita' e Welfare" al dott. Livio Tesio, attribuendogli nella delega tra l'altro il coordinamento nell'ambito della gestione – anche economico-finanziaria – dei programmi e delle azioni in materia di Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;

dato atto che la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI, attraverso l'apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del

percorso adottivo e che, in particolare, l'art. 39 ter lett b) della L. 184/1983 e successive modifiche stabilisce che l'Ente autorizzato per lo svolgimento delle procedure adottive deve avvalersi dell'apporto di professionisti in campo psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

preso atto che con deliberazione n. 5-416 del 24/10/2019 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione competente, ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i e della legge regionale n. 7/2018, alla stipula di una o più convenzioni con le Aziende Sanitarie del Piemonte al fine di dotare il Servizio regionale per le adozioni internazionali di psicologi/psicoterapeuti per un monte ore settimanale totale di 40 ore, nel limite di spesa complessivo massimo annuale di € 100.000,00 e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione, di uno o più psicologi/psicoterapeuti iscritti al relativo Albo, con adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia presso il Servizio Adozioni internazionali della Regione Piemonte;
- durata: due anni, a partire dal 2019, rinnovabili;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alle A.S.L i compensi ed oneri previsti dai contratti/accordi collettivi ai sensi della normativa vigente, in relazione all'inquadratura della figura della psicologo presso la propria A.S.L. di appartenenza;

dato atto che in esito alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti nonché dei colloqui effettuati, come risulta dal verbale agli atti della Direzione Coesione Sociale, la dr.ssa Roberta PANVINI ROSATI, psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato presso l'A.S.L di Alessandria (sede legale in Via Venezia, 6 Alessandria - Partita IVA/Codice Fiscale n.02190140067), è risultata idonea a ricoprire l'incarico;

dato atto che, a seguito di riscontro positivo dell'A.S.L di Alessandria ad autorizzare il professionista Dott.ssa Roberta PANVINI ROSATI a svolgere prestazioni specialistiche in psicologia a favore della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio per le Adozioni Internazionali, con un impegno settimanale pari a tredici (13) ore, si è proceduto con Determinazione n. 1497 del 05/11/2019 ad approvare il relativo schema di convenzione con scadenza al 31/12/2021;

vista la necessità di garantire alle famiglie e ai bambini in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali continuità nelle attività di supporto/sostegno psicologico svolte dalla dott.ssa Panvini Rosati e avuto, con nota prot. n. A1400A-2021/00043898 del 10/12/2021, riscontro positivo dell'A.S.L di Alessandria ad autorizzare la suddetta professionista per gli anni 2022 -2023 a continuare a svolgere prestazioni specialistiche in psicologia a favore del Servizio regionale per le Adozioni Internazionali, con un impegno settimanale pari a tredici (13) ore;

ravvisata pertanto la necessità di approvare uno schema di convenzione, volto a regolamentare con l'A.S.L di Alessandria la collaborazione della dott.ssa Panvini Rosati per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali presso il Settore politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio Adozioni internazionali, è intercorsa una corrispondenza con i competenti uffici dell'A.S.L di Alessandria, definendo uno schema di convenzione, così come previsto nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

precisato che la durata della convenzione decorre dall'1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 e

che viene previsto il rimborso all'A.S.L di Alessandria delle competenze e degli oneri contrattualmente riferibili alle prestazioni della dott.ssa Roberta Panvini Rosati per complessivi euro 30.000,00 annui;

ravvisata la necessità di procedere ad impegnare sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 la somma di euro 30.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023 a favore dell'A.S.L di Alessandria (codice beneficiario n. 139934), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021";

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";
- la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

DETERMINA

- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'A.S.L di Alessandria, volto a regolamentare la collaborazione della dott.ssa Roberta Panvini Rosati, psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato presso l'A.S.L di Alessandria,

per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali presso la Direzione Sanità e Welfare - Settore politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio Adozioni internazionali, secondo quanto previsto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che la durata della convenzione decorre dall'1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e che viene previsto il rimborso all'A.S.L di Alessandria delle competenze e degli oneri contrattualmente riferibili alle prestazioni della dott.ssa Roberta Panvini Rosati;
- di impegnare sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 la somma di euro 30.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023 a favore dell'A.S.L di Alessandria (codice beneficiario n. 139934), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" per la regolarità del servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L AL DI ALESSANDRIA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PSICOLOGIA IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI PRESSO IL SETTORE POLITICHE PER LE FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI, SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L AL (Partita IVA/Codice Fiscale n.02190140067) rappresentata a tal fine dal Direttore SC Distretto Alessandria-Valenza Dott. Roberto Stura, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'ASL AL, in via Venezia, 6 - Alessandria;

E

la Regione Piemonte (Codice fiscale 80087670016) di seguito Direzione Regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Servizio Regionale per le adozioni internazionali (di seguito SRAI), rappresentata dal Vice direttore Dr. Livio Tesio domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Via Bertola 34 - Torino;

Premesso che:

La Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte.

A tal fine, la Regione è stata chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI, attraverso l'apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del percorso adottivo. In particolare, l'art. 39 ter lett b) della L. 184/1983, successivamente modificata

ed integrata, stabilisce che l'Ente autorizzato deve avvalersi dell'apporto di professionisti in campo psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 5-416 del 24/10/2019, la Direzione regionale competente è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 e s.m.i., alla stipula di convenzioni da sottoscrivere con le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte per la messa a disposizione di psicologi/psicoterapeuti per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia, in materia di adozioni internazionali, presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali.

Per questo, la Regione ha proposto alle ASL del Piemonte la stipula di una convenzione per la messa a disposizione di psicologi/psicoterapeuti, in possesso di adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento delle attività relative a tutto il percorso della coppia aspirante all'adozione internazionale, ivi compreso il sostegno nella fase dell'abbinamento, nella fase di soggiorno all'estero (senza necessità di presenza presso il paese estero per l'operatore individuato) e il sostegno successivo all'inserimento del minore nella famiglia, con i necessari follow up periodici da trasmettere alle Autorità straniere.

Nello specifico, le principali attività inerenti quanto sopra descritto saranno le seguenti:

- colloqui di osservazione;
- conduzione della attività formative rivolte alle coppie aspiranti all'adozione internazionale;
- stesura delle relazioni da inviare alle Autorità centrali estere per eventuali abbinamenti;
- stesura delle relazioni di follow up relative all'andamento dell'inserimento del minore adottato nel nuovo nucleo familiare.

Le ASL destinatarie della suddetta nota ne hanno dato piena diffusione, veicolando le ricerche di professionalità tra i professionisti in servizio, a qualunque titolo, presso le loro strutture.

A seguito della valutazione delle disponibilità pervenute, dagli Uffici della Direzione regionale competente è stata valutata positivamente la candidatura

della dott.ssa Roberta Panvini Rosati, psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato presso l'A.S.L. di Alessandria; pertanto è stata sottoscritta con l'A.S.L. di Alessandria apposita convenzione che disciplina fino al 31/12/2021 la collaborazione della dott.ssa Roberta Panvini Rosati presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali per un monte ore settimanale di 13 ore.

Vista l'esigenza del Servizio regionale per le adozioni internazionali di poter garantire alle famiglie per l'espletamento della procedura adottiva continuità nelle attività di supporto/sostegno psicologico.

CONSIDERATO CHE

- L'A.S.L. di Alessandria ha espresso parere favorevole per la prosecuzione per il 2022 e 2023 della collaborazione dott.ssa Roberta Panvini Rosati, presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali per un monte ore settimanale di 13 ore.
- La A.S.L. AL informerà come prassi il Comitato Zonale di Torino, organismo competente, a livello regionale, nella gestione dell'area professionale psicologi convenzionati con il S.S.R. per delega dell'Assessorato alla Sanità Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 41-6788 del 29 luglio 2002.
- L'art. 26, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale 17 dicembre 2015 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali – ai sensi dell'art.8 del D.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che nell'ambito del massimale orario di 38 ore il professionista convenzionato possa espletare il proprio incarico ambulatoriale presso una o più aziende

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'A.S.L. AL di Alessandria autorizza la professionista Dott.ssa Roberta

PANVINI ROSATI, psicologa con contratto di convenzione di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato, a svolgere prestazioni specialistiche in psicologia a favore della Regione Piemonte – Servizio per le Adozioni Internazionali presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. L'attività della Psicologa convenzionata sarà svolta presso il servizio suddetto della Regione Piemonte con un impegno settimanale pari a tredici (13) ore e in raccordo con il personale del Servizio per le Adozioni Internazionali.

ART. 2

La dr.ssa Roberta PANVINI ROSATI, mediante la stipula della convenzione, mantiene la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza con riconoscimento di tutti gli istituti previsti da:

1) Accordo collettivo nazionale (di seguito ACN) del 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e in particolare modo di:

ART. 14 - PARTECIPAZIONE A COMITATI E COMMISSIONI

ART. 27 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,

ART. 30 - ATTIVITA' ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA'

ART. 31 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

ART. 32 - ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA

ART. 33 - ASSENZE NON RETRIBUITE

ART. 38 - FORMAZIONE CONTINUA

ART. 39 - PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

ART. 42 - COMPENSI PER I PROFESSIONISTI A TEMPO INDETERMINATO

ART. 43 - COMPENSO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA

ART. 44 - PREMIO DI COLLABORAZIONE PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

ART.45 – PREMIO DI OPEROSITA' PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO

ART. 49 - ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI

ART. 50 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

2) ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (di seguito AIR) del 18/12/2006 approvato con Deliberazione della Giunta della Regione

Piemonte nr. 37-4929 del 18/12/2006 con particolare riferimento a:

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

ART. 6 - PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI

ART. 3

La Regione Piemonte riconoscerà all'A.S.L. AL per l'apporto professionale della Psicologa convenzionata i compensi come da ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

La Regione Piemonte si impegna a rimborsare alla A.S.L. AL l'importo delle prestazioni rese dalla Dott.ssa Roberta Panvini Rosati, comprensivo degli eventuali compensi relativi al superamento occasionale dell'orario di servizio, autorizzati dalla Regione Piemonte stessa e di cui al successivo articolo, degli oneri previdenziali a carico dell'ente e dell'IRAP, secondo quanto mensilmente comunicato alla Regione Piemonte dalla A.S.L. AL.

A tale riguardo la Regione Piemonte si impegna a inviare mensilmente un prospetto riepilogativo dell'orario mensile svolto dalla Dott.ssa Roberta Panvini Rosati, comprensivo delle eventuali voci variabili relative al superamento occasionale dell'orario di servizio.

L'A.S.L. AL, come sopra indicato, provvederà a comunicare alla Regione Piemonte l'importo liquidato alla Dott.ssa Panvini Rosati.

La Regione Piemonte provvederà al rimborso trimestrale di quanto quantificato, comprensivo degli oneri, dalla A.S.L. AL entro 30 giorni dalla ricezione della quantificazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

ART. 4

Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, si applicherà l'art. 27 comma 5 e 6 ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, come di seguito citati:

Comma 5):" Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, anche a richiesta dello specialista ambulatoriale o del

professionista, l'azienda provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone le modalità organizzative e previo assenso dell'interessato" Comma 6):"Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l'orario sono corrisposti i compensi di cui all'art 41 e art. 42".

ART. 5

Alla professionista verrà riconosciuta la possibilità di partecipare alla formazione professionale continua obbligatoria ai sensi dell'art. 38 ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. La professionista ha facoltà di accedere alla formazione prevista nel limite del 70% del debito formativo annuale nonché a quella residua del 30% con il riconoscimento del permesso retribuito, limitatamente alla durata dell'evento formativo nel limite massimo di 32 ore.

ART. 6

Nel caso di attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro si applicherà l'art. 30 ACN 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, per cui allo specialista è attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo in base ai comma 5, 6 e 7 dell'art. 30 dell'ACN medicina specialistica ambulatoriale 17 dicembre 2015 - Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del art 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. La necessità e la natura di tali prestazioni professionali al di fuori della sede di lavoro saranno oggetto di preventiva intesa tra le parti.

Al fini della presente convenzione la sede di servizio è da intendersi presso il Servizio regionale Adozioni internazionali operante presso il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale in Via Bertola, 34 - 10122 - Torino.

ART. 7

L'A.S.L. AL, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato, utilizzerà i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente a fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 8

La presente convenzione ha durata ed efficacia dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Ciascuna delle parti contraenti potrà disdire la presente convenzione con almeno 60 giorni di preavviso a mezzo PEC, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia e si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 2230 e segg. del codice civile.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 con relativo onere a carico del contraente che rendesse necessario, con il proprio comportamento, il ricorso alla registrazione.

ART. 11

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alessandria/Torino

Per l'A.S.L. di Alessandria
Il Direttore SC Distretto
Alessandria-Valenza
Dott. Roberto Stura

Per la Regione Piemonte
Il Vice Direttore alla
Direzione Sanità e Welfare
Dott. Livio Tesio

(firmato in formato digitale)

(firmato in formato digitale)